

Abruzzo

L.R. 10-3-1983 n. 11

Normativa in materia di bonifica.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° aprile 1983, n. 13.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità e funzioni dei Consorzi di bonifica.

Art. 2 - Affidamento di lavoro a consorziati.

Art. 3 - Comprensorio di bonifica.

Art. 4 - Riordino dei Consorzi di bonifica.

Art. 5 - Organi consorziali.

Art. 6 - Assemblea.

Art. 7 - Consiglio dei delegati.

Art. 8 - Sistema elettivo del Consiglio dei delegati.

Art. 9 - Ricorsi.

Art. 10 - Durata del Consiglio dei delegati.

Art. 11 - Nomina del Presidente e della Deputazione.

Art. 12 - Funzioni del Presidente.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14 - Vigilanza e controllo.

Art. 15 - Amministrazione commissariale.

Art. 16 - Piano generale di bonifica.

Art. 17 - Assistenza ai consorziati.

Art. 18 - Viabilità ed infrastrutture rurali.

Art. 19 - Spesa per le opere di bonifica.

Art. 20 - Contributi e mutui sulla spesa a carico dei privati.

Art. 21 - Compiti del secondo dipartimento - Settore agricoltura, foreste ed alimentazione.

Art. 22 - Comitato regionale per la bonifica.

Art. 23 - Stipulazione contratti.

Art. 24 - Rinvio.

Art. 25 - Costituzione del Consorzio di bonifica del Fucino.

Art. 26 - Norme transitorie e finali.

Art. 27 - Concessione fideiussione.

Art. 28 - Disposizioni finanziarie.

Art. 29

L.R. 10 marzo 1983, n. 11 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Normativa in materia di bonifica.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° aprile 1983, n. 13.

Art. 1

Finalità e funzioni dei Consorzi di bonifica.

Gli interventi nel Settore delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzati al miglioramento del reddito dell'agricoltura, allo sviluppo della produzione agricola, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociali delle Comunità montane, dei progetti regionali di assetto del territorio e dei programmi e piani zonal agricoli.

I Consorzi di bonifica sono organismi di partecipazione dei consorziati alla gestione consorziale e svolgono le funzioni di cui al [regio decreto n. 215 del 1933](#) ⁽²⁾, e successive integrazioni, nel quadro della programmazione economica e dei piani territoriali, ai fini dello sviluppo della produzione agricola, del reddito agricolo, della difesa del suolo, della regolazione e della utilizzazione delle acque.

I Consorzi di bonifica sono organismi tecnici ed operativi delle Comunità montane e degli altri enti territoriali.

Lo studio, la predisposizione degli interventi di bonifica, la verifica della compatibilità dei programmi e dei progetti di bonifica con i programmi della Regione, delle Comunità montane e degli altri enti territoriali, vengono eseguiti dal Servizio bonifica, Economia montana e foreste del Settore agricoltura, foreste ed alimentazione della Regione fino a completa attuazione della [legge n. 183 del 1989](#) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

(2) [R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#) "Nuove norme per la bonifica integrale", pubblicato nella G.U. 4 aprile 1933, n. 79.

(3) [L. 18 maggio 1989, n. 183](#) "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.

(4) Le parole "dal Servizio... 183 del 1989" sono state introdotte dall'[art. 16 della L.R. n. 36 del 1996](#) in sostituzione delle precedenti: "dal Comitato regionale per la bonifica previsto all'art. 22 della presente legge".

Art. 2

Affidamento di lavoro a consorziati.

I Consorzi di bonifica, compatibilmente con esigenze tecniche, economiche e giuridiche, affidano i lavori di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere di loro competenza a consorziati che ne facciano richiesta e che coltivano direttamente terreni di dimensione non sufficiente per il conseguimento di redditi individuali comparabili a quelli degli addetti ad altri settori economici.

Art. 3

Comprensorio di bonifica.

[Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, le organizzazioni sindacali e professionali agricole ed i Consorzi di bonifica interessati, provvede al riordino dei Consorzi di bonifica in funzione dei sistemi idrici della Regione sulla base di accertate esigenze.

Nella classificazione e nella delimitazione dei comprensori anzidetti, deve essere salvaguardata l'esigenza dell'infrazionalità dei territori dei bacini idrografici.] ⁽⁵⁾

(5) Abrogato dall'[art. 16 della L.R. n. 36 del 1996](#).

Art. 4

Riordino dei Consorzi di bonifica.

Qualora il riordino previsto dal precedente art. 3 comporti la soppressione di Consorzi di bonifica, il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non oltre il 16 ottobre 1982, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi sono trasferiti ai nuovi Consorzi di bonifica dai quali sono assorbiti.

Al personale inquadrato nei nuovi Consorzi di bonifica, sulla base di organici approvati come per legge, viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite in conformità ai regolamenti organici dei Consorzi di bonifica, con riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dei Consorzi di bonifica.

Il personale eccedente sarà assegnato ad altri Consorzi di bonifica, alle Comunità montane o ad altri enti locali, operanti nella Regione, mediante provvedimenti proposti dai nuovi consorzi ed adottati dalla stessa Regione.

Ove ciò non sia possibile, oppure nel caso in cui il personale interessato non accetti la nuova destinazione, si applicano le norme dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relative, a seconda dei casi, alla soppressione dei posti di ruolo, oppure alla risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa non attribuibile alla volontà dei lavoratori.

Al personale di cui al quarto comma del presente articolo è attribuito il trattamento giuridico-economico previsto per il personale dell'ente di destinazione. L'eventuale eccedenza di trattamento economico viene conservata come assegno personale riassorbibile.

Art. 5 *Organi consorziali.*

Gli organi dei Consorzi di bonifica sono:

- 1) l'Assemblea;
 - 2) il Consiglio dei delegati;
 - 3) la Deputazione amministrativa;
 - 4) il Presidente;
 - 5) il Collegio dei revisori dei conti.
-

Art. 6 *Assemblea.*

Fanno parte dell'assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 7

Consiglio dei delegati.

Il Consiglio dei Delegati è composto da dodici membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto. I quattro membri di diritto, di cui uno in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio regionale tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile ⁽⁶⁾.

A tal fine i gruppi della maggioranza e quelli delle minoranze, presentano al Presidente del Consiglio regionale le proprie designazioni.

Risultano eletti i tre candidati designati dalla maggioranza e il candidato designato dalla minoranza, che abbiano riportato il maggior numero di voti ⁽⁷⁾.

Qualora le candidature siano inferiori al numero dei membri da eleggere, il Consiglio regionale sceglie tra i nominativi designanti dai gruppi di maggioranza o di minoranza e, nel caso in cui manchino o siano comunque insufficienti le candidature espresse dai gruppi, tra i cittadini aventi i requisiti di cui al comma 2° ⁽⁸⁾.

Il Consorzio è tenuto a comunicare alla Regione la data delle elezioni consortili, almeno novanta giorni prima.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura, maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono designare ciascuna un loro rappresentante, che partecipa con voto consultivo.

Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente della Giunta regionale nomina i membri di diritto, previa deliberazione del Consiglio regionale.

(6) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono gli originari commi primo, secondo e quarto per effetto dell'*art. 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39*. Il testo dei commi sostituiti era, nell'ordine seguente: «Il Consiglio dei delegati è composto da ventiquattro membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto.

Gli otto membri di diritto, di cui due in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio regionale tra cittadini esperti, elettori nei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale.

Risultano eletti i sei candidati designati dalla maggioranza e i due designati dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.».

(7) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono gli originari commi primo, secondo e quarto per effetto dell'*art. 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39*. Il testo dei commi sostituiti era, nell'ordine seguente: «Il Consiglio dei delegati è composto da ventiquattro membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto.

Gli otto membri di diritto, di cui due in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio regionale tra cittadini esperti, elettori nei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale.

Risultano eletti i sei candidati designati dalla maggioranza e i due designati dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.».

(8) Comma aggiunto dall'articolo unico, *L.R. 2 giugno 1993, n. 19*.

Art. 8

Sistema elettivo del Consiglio dei delegati.

I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio dei delegati mediante voto pro-capite e segreto. A tal fine, i membri della assemblea sono suddivisi in tre sezioni in base al carico contributivo dei consorziati.

Sono inclusi nella prima sezione coloro che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole, nonché i consorziati con interessi marginali in agricoltura.

Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo: il minimo è rappresentato dal contributo massimo della prima sezione e il massimo dal contributo minimo della terza sezione.

Sono inclusi nella terza sezione i consorziati con carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione.

Sono considerati interessi marginali in agricoltura, quelli facenti capo a consorziati con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione.

Alla individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni, provvede il Consiglio dei delegati in base ad apposita indagine in cui siano, tra l'altro, valutate le giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi delle aziende prescelte per l'indagine stessa. La relativa deliberazione è soggetta ad approvazione a norma dell'art. 15 della presente legge, con facoltà, per l'organo di controllo, di modificarne il testo.

La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro delegati e la terza da tre delegati, eletti su liste di candidati sezionali presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto della sezione; le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale ovvero da funzionario incaricato del Consorzio di Bonifica ⁽⁹⁾.

[I delegati eventualmente non attribuiti alla prima sezione in virtù del limite di cui al precedente comma, sono assegnati alle altre due sezioni in proporzione del rispettivo numero dei delegati elettivi] ⁽¹⁰⁾.

[Nessuna sezione può avere meno di tre membri elettivi, onde si deve tener conto di tale limite in sede di individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni] ⁽¹¹⁾.

Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.

L'elezione del Consiglio dei delegati ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.

Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto a voto della sezione.

[Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno il 2%, oppure da almeno 100 degli aventi diritto a voto nella sezione, oppure dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli rappresentati nel C.N.E.L.] ⁽¹²⁾.

Il numero dei candidati di ogni lista sezionale non può superare il numero dei consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione a norma del presente articolo.

Ad ogni lista viene attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti.

Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

In mancanza di lista o di voti per una sezione, il numero dei delegati ad essa spettante è attribuito alle altre sezioni, in proporzione del rispettivo numero dei consiglieri.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39*. Il testo originario era il seguente: «Ad ogni sezione spetta un numero di delegati elettivi, sul totale dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, pari al rapporto tra la contribuenza totale e la contribuenza gravante sulla sezione con il massimo, per la prima sezione, del venti per cento del totale dei membri elettivi.».

(10) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39*.

(11) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39*.

Art. 9 *Ricorsi.*

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta regionale entro tre giorni dalla data di svolgimento.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

La Giunta regionale, su parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, decide sui ricorsi.

Art. 10

Durata del Consiglio dei delegati.

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto si provvede a norma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 11

Nomina del Presidente e della Deputazione.

1. La Deputazione Amministrativa è costituita da cinque membri.

2. Il Consiglio dei Delegati, convocato dal Presidente uscente entro trenta giorni dalla data delle elezioni nomina il Presidente, il Vicepresidente e gli altri tre membri ⁽¹³⁾.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 24 agosto 2001, n. 39*. Il testo originario era il seguente: «Art. 11. Nomina del Presidente della deputazione amministrativa. Il Consiglio dei delegati, convocato dal Presidente uscente entro trenta giorni dalla data delle elezioni, nomina il Presidente tra i propri membri.

Lo stesso Consiglio elegge due vice presidenti con voto limitato ad uno.

Con lo stesso criterio il Consiglio elegge altri sei membri.

La deputazione amministrativa è composta da questi, dal Presidente e dai due vice presidenti.».

Art. 12

Funzioni del Presidente.

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni a norma dello statuto dell'Ente.

Le cariche di Presidente, vice Presidente e membro della deputazione hanno la durata di cinque anni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, può anche essere da lui delegato ad esercitare incarichi specifici ⁽¹⁴⁾.

(14) L'attuale terzo comma così sostituisce gli originari commi terzo e quarto per

effetto dell'[art. 5, L.R. 24 agosto 2001, n. 39](#). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «I vice presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Gli stessi possono essere da lui delegati ad esercitare incarichi specifici.».

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ⁽¹⁵⁾.
2. Il Consiglio regionale designa un membro effettivo, cui dovrà essere riservata la funzione di Presidente del collegio, e uno supplente; tutti gli altri sono eletti dal Consiglio dei delegati, anche tra non consorziati ⁽¹⁶⁾.
3. I componenti del collegio durano in carica cinque anni e sono confermabili ⁽¹⁷⁾.
4. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo da determinarsi da parte del consiglio dei delegati all'atto della loro elezione e comunque nel limite massimo di € 4.200,00 ⁽¹⁸⁾.
5. Al presidente del collegio dei revisori dei conti il compenso di cui al precedente comma 4 è maggiorato del 50% ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁵⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 4 e 5, come indicato nelle relative note.

⁽¹⁶⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 4 e 5, come indicato nelle relative note.

⁽¹⁷⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 4 e 5, come indicato nelle relative note.

⁽¹⁸⁾ Comma aggiunto dall'[art. 194-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#), aggiunto, a sua volta, dall'[art. 2, L.R. 17 novembre 2004, n. 41](#). Successivamente detto art. 2 è stato abrogato dall'[art. 13, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

⁽¹⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 194-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#), aggiunto, a sua volta, dall'[art. 2, L.R. 17 novembre 2004, n. 41](#). Successivamente detto art. 2 è stato abrogato dall'[art. 13, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

Art. 14

Vigilanza e controllo.

Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette a particolari approvazioni, diventano esecutive dopo venti giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo

consorziale e l'invio alla Giunta regionale, secondo dipartimento Settore agricoltura, foreste e alimentazione, entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Entro venti giorni dal ricevimento la Giunta regionale, con provvedimento motivato, annulla le deliberazioni ritenute illegittime.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare agricoltura, le deliberazioni concernenti:

- 1) lo statuto;
- 2) i regolamenti di amministrazione;
- 3) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali, nonché le assunzioni, il trattamento economico e lo statuto giuridico organico del personale;
- 4) i criteri di classifica del comprensorio per il riparto della contribuzione consorziale e il riparto della contribuzione stessa;
- 5) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- 6) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- 7) la partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni;
- 8) le liti attive e passive;
- 9) l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
- 10) il finanziamento provvisorio dei lavori di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;
- 11) l'alienazione di immobili e di titoli del debito pubblico, di partecipazione ad enti, società ed associazioni, nonché la costituzione di servitù passive e di enfiteusi;
- 12) la locazione di immobili oltre i dodici anni;
- 13) i servizi di esattoria, ricevitoria e tesoreria.

Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate alla Giunta regionale, secondo dipartimento Settore agricoltura, foreste e alimentazione, subito dopo la scadenza della pubblicazione.

Il Settore agricoltura trasmette al Consiglio regionale tali deliberazioni, assieme ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data del loro arrivo, per la richiesta del parere della commissione consiliare agricoltura, che dovrà emanarlo entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tale richiesta presso i propri uffici.

La Giunta regionale, ottenuto tale parere o decorso il termine senza che la commissione consiliare abbia provveduto, adotta le decisioni di propria competenza entro i successivi quindici giorni. Le deliberazioni consortili si intendono approvate qualora la Giunta regionale non abbia deciso entro tale termine ⁽²⁰⁾.

... ⁽²¹⁾

I termini previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo sono interrotti dalla eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dagli Uffici del Settore o dalla

commissione ⁽²²⁾.

Tutti i termini inerenti all'esercizio della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di inattività dei relativi organi regionali in occasione dello svolgimento delle elezioni, ed iniziano a decorrere dalla data dell'effettivo insediamento dei nuovi organi ⁽²³⁾.

(20) I commi "Il Settore... tale termine" sono stati aggiunti dall'*art. 1 della L.R. n. 21 del 1986*.

(21) Comma soppresso dall'*art. 2 della L.R. n. 21 del 1986*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 1 della L.R. n. 21 del 1986*.

(23) Comma aggiunto dall'*art 2 della L.R. n. 21 del 1986*.

Art. 15

Amministrazione commissariale.

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

Art. 16

Piano generale di bonifica.

[I Consorzi di bonifica, ciascuno nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, provvedono alla predisposizione del piano di bonifica e di difesa del territorio ed ai suoi aggiornamenti, nel rispetto della programmazione regionale, dei piani di sviluppo economico-sociale, degli strumenti urbanistici vigenti e facenti parte integrante dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane.

I piani generali di bonifica devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica, anche ai fini della migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi.

La predisposizione e la modifica dei piani generali di bonifica dovranno essere effettuati d'intesa ed in collaborazione con il Comitato regionale per la bonifica di cui all'art. 22 della presente legge.

Il piano generale di bonifica e di difesa del territorio deve disporre:

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le migliori utilizzazioni produttive o, in osservanza di quanto previsto al riguardo, dai piani di sviluppo socio-economico;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie

per la tutela e lo sviluppo della produttività agricola, stabilendo le priorità e i tempi di esecuzione, specie in relazione alle necessità degli eventuali piani zionali di sviluppo agricolo e comunque in conformità degli obiettivi indicati all'art. 1 della presente legge;

c) Le eventuali proposte indirizzate alle competenti Autorità regionali per l'imposizione dei vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio, nonché l'indicazione degli stessi ai fini dell'inserimento nei piani urbanistici delle Comunità montane.

Il piano generale di bonifica, adottato dagli organi deliberanti, del Consorzio di bonifica, deve essere depositato presso la Giunta regionale e presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e negli Albi dei Comuni interessati, nonché con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura dei Consorzi.

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio di bonifica.

Il competente organo deliberante del Consorzio di bonifica, entro i successivi 45 giorni, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per l'esame, alla Giunta regionale.

Alla scadenza del termine fissato dal precedente comma, il piano, su proposta della Giunta regionale, è approvato dal Consiglio regionale che può adottare prescrizioni nei confronti dell'Ente interessato.

In caso di inerzia del Consiglio di bonifica, la Giunta regionale può fissare un termine entro il quale devono completarsi le predisposizioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

Decorso inutilmente il termine medesimo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per i necessari adempimenti.

L'esecuzione delle opere di bonifica di esclusivo interesse pubblico, previste nei piani generali approvati, è a totale carico della Regione.

L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli immobili espropriati fanno parte del demanio regionale.

Fino all'approvazione generale del piano di bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta regionale.] ⁽²⁴⁾

(24) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R n. 36 del 1996.

Al fine di migliorare il reddito e le condizioni sociali degli addetti all'agricoltura e frenare lo spopolamento di terreni collinari e montani, il Consorzio di bonifica fornisce ai propri soci la assistenza da questi richiesta, nell'ambito dei poteri statutari.

Art. 18

Viabilità ed infrastrutture rurali.

[Il Consorzio di bonifica presenta, per l'approvazione al Comune competente per territorio, la indicazione delle strade vicinali ed interpoderali per le quali intende assumere la manutenzione.

Il Comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco; altrimenti questo si intende approvato.

Il Consorzio di bonifica è tenuto ad inviare alla Giunta regionale l'elenco delle strade predette, dopo l'approvazione da parte del Comune.

Annualmente la Regione corrisponde ai Consorzi di bonifica un contributo per la sistemazione delle strade e per la loro vigilanza.

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare se e per quanto i consorziati frontisti delle strade rurali sono tenuti a contribuire per il titolo di cui al precedente comma.

Identica procedura può essere adottata, per le altre infrastrutture civili ad uso delle comunità rurali.] ⁽²⁵⁾

(25) Articolo soppresso dall'*art. 1 della L.R. n. 21 del 1994.*

Art. 19

Spesa per le opere di bonifica.

[La spesa per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è a carico della Regione o di altri enti obbligati.

La Regione, dopo averne accertato l'utile funzionamento trasferisce le opere eseguite in concessione dal Consorzio di bonifica allo stesso Consorzio, con l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ed esercizio.

Sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica comunque trasferite ai Consorzi, e che non sia assunta da altri enti obbligati, la Regione concede contributi sino al 70 per cento della spesa stessa, in base a programmi annuali predisposti dai Consorzi di bonifica entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per favorire l'attuazione sollecita degli interventi, oltre alla mano d'opera ed ai materiali da impiegare, nei programmi possono essere previste le spese di dotazione

delle attrezzature meccaniche.

Il contributo è erogato, in forma di anticipazione, per il 50 per cento all'inizio dell'anno e, per la differenza, durante il corso degli interventi.

La liquidazione finale del contributo ha luogo in base al certificato di collaudo o, ove consentito al certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'*art. 67 del regio decreto n. 350 del 1895* ⁽²⁶⁾, nel rispetto di quanto stabilito dall'*art. 2* della presente legge.

La Giunta regionale, con le modalità di cui alla *L.R. n. 17 del 1974*, provvede, altresì, alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica.] ⁽²⁷⁾

(26) *R.D. 25 maggio 1895, n. 350* "Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici", pubblicato nella G.U. 8 giugno 1895, n. 135.

(27) Articolo abrogato dall'*art 16 della L.R. n. 36 del 1996*.

Art. 20

Contributi e mutui sulla spesa a carico dei privati.

Le spese per le opere non coperte da contributi regionali, e quelle per il funzionamento dei Consorzi di bonifica, sono a carico dei privati, in ragione di beneficio.

[La Regione, qualora per motivi di politica economica regionale, oppure allo scopo di contenere gli oneri privati di bonifica entro i limiti della capacità economica dei contribuiti, non approvi le delibere consorziali di ripartizione delle spese a carico dei consorziati, eroga contributi integrativi per un importo complessivo a carico della Regione non superiore a 500 milioni.] ⁽²⁸⁾

(28) Comma abrogato dall'*art. 16 della L.R. n. 36 del 1996*.

Art. 21

Compiti del secondo dipartimento - Settore agricoltura, foreste ed alimentazione.

Sono attribuiti al secondo Dipartimento, Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, le seguenti funzioni, nel rispetto delle direttive degli organi della Regione e sentendo, ove necessario il Comitato di cui al successivo art. 22:

- indirizzo e coordinamento dei Consorzi di bonifica;
- rispetto dei programmi e delle priorità approvate dal Consiglio regionale;
- istruttoria di pratiche riguardanti la bonifica e che siano di competenza degli

Art. 22

Comitato regionale per la bonifica.

[Presso l'ufficio della Giunta regionale, Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, è istituito il Comitato regionale per la bonifica.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa Giunta, ed è composto:

a) dal componente della Giunta regionale preposto al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, o un suo delegato, Presidente;

b) da tre rappresentanti dei Consorzi di bonifica della Regione designati dall'assemblea dei Consorzi stessi;

c) da due tecnici dipendenti regionali, esperti in materia di bonifica di ecologia e di amministrazione designati dalla Giunta regionale;

d) da un rappresentante dell'E.R.S.A. designato dallo stesso;

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli, più rappresentativi nella Regione, con il massimo di tre;

f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di lavoratori agricoli più rappresentative nella Regione, con il massimo di tre.

Il Comitato esprime parere:

- sulla delimitazione e sulla classificazione dei comprensori di bonifica;

- sul piano generale di bonifica;

- sui progetti di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di importo superiore a lire 200 milioni;

- su ogni altro problema concernente la bonifica in ordine al quale il componente della Giunta regionale preposto al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione reputa opportuno sentire il comitato.

Il parere del Comitato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta e, in mancanza, il parere stesso si intende tacitamente concesso ad ogni effetto.

Sulle pratiche di competenza del Comitato, il Presidente può chiedere la consulenza di esperti, di regola qualificati a livello accademico, o che abbiano fatto parte di consigli tecnici dello Stato o della Regione; tali esperti possono essere inviati alle sedute dello stesso Comitato in veste consultiva.] ⁽²⁹⁾

(29) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996.

Art. 23

Stipulazione contratti.

[Ove non sia impedito da specifiche norme di legge, la Giunta regionale può autorizzare i Consorzi di bonifica a stipulare in forma privata i contratti d'appalto relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di quelle comunemente affidate agli stessi Consorzi di bonifica.] ⁽³⁰⁾

(30) Articolo abrogato dall'[art. 16 della L.R. n. 36 del 1996](#).

Art. 24

Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel [regio decreto n. 215 del 1933](#) ⁽³¹⁾, e successive modificazioni ed integrazioni.

(31) [R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#) "Nuove norme per la bonifica integrale", pubblicato nella G.U. 4 aprile 1933, n. 79.

Art. 25

Costituzione del Consorzio di bonifica del Fucino.

... ⁽³²⁾

(32) Articolo abrogato dall'[art 16 della L.R. n. 36 del 1996](#).

Art. 26

Norme transitorie e finali.

I Consorzi di bonifica sono obbligati ad indire le elezioni per il rinnovo dei loro organi, qualunque ne sia la data di insediamento entro il termine fissato dalla Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

A tal fine i Consorzi di bonifica interessati, con apposita deliberazione, individuano la misura dei contributi da assumere per la delimitazione delle sezioni e stabiliscono il numero del Consiglio dei delegati, il numero e la sede dei seggi elettorali, nonché ogni altra eventuale norma riguardante lo svolgimento delle elezioni consorziali.

Gli organi consorziali scaduti e quelli che scadranno nel corso del periodo occorrente per svolgere le elezioni, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

Il parametro relativo alla contribuenza è sostituito da quello relativo alla superficie

nei Consorzi che non hanno ancora istituito la contribuenza.

Entro sei mesi dalla data di insediamento dell'amministrazione eletta a norma del comma del presente articolo, i Consorzi devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge.

La [L.R. n. 32 del 1976](#) è abrogata.

Art. 27

Concessione fideiussione.

[Per consentire ai Consorzi di bonifica di superare l'attuale stato di crisi e di far fronte alle passività di bilancio risultanti a tutto il 1981, la Regione concede loro fideiussione per contrarre mutui agevolati quinquennali, con decorrenza 1 gennaio 1983 e della entità complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartirsi con delibera della Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, tra i predetti consorzi in proporzione alla entità delle proprie passività, sulla base anche di rendiconti relativi alle suddette passività.

Alla concessione formale della fideiussione si provvede con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ⁽³³⁾.

Nella concessione di mutui quinquennali di cui al primo comma la Regione interviene altresì ai sensi del terzo comma dell'*art. 21 della L.R. n. 31 del 1981* e cioè mediante versamento anticipato in unica soluzione, di un concorso scontato alla attualità, necessario ad abbassare di dieci punti il tasso praticabile.

Alla liquidazione del concorso regionale a favore di ciascuno istituto bancario concedente il mutuo si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto finanziatore.] ⁽³⁴⁾

(33) Comma così sostituito dall'art. unico [L.R. n. 67 del 1983](#).

(34) Articolo abrogato dall'*art. 16 della L.R. n. 36 del 1996*.

Art. 28

Disposizioni finanziarie.

Lo stanziamento continuativo di lire 500 milioni autorizzato dall'*art. 2 della legge regionale 30 giugno 1976, n. 32*, abrogata con la presente, viene riutilizzato per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 20. A tal fine lo stanziamento relativo conserva la sua iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Alle spese per il funzionamento del comitato di cui al precedente art. 22, previste in lire 20 milioni per anno, si fa fronte, a partire dal 1983, con i fondi stanziati dalla [legge regionale 10 agosto 1973, n. 35](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle spese occorrenti per l'applicazione degli articoli 18 e 19 e, limitatamente al contributo straordinario sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento del territorio di competenza del Consorzio di bonifica del Fucino, dell'art. 25 della presente legge, si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai titoli terzo e ottavo della [legge regionale 3 giugno 1982, n. 31](#).

Gli oneri conseguenti all'attuazione del precedente art. 25 limitatamente al contributo per il funzionamento del Consorzio di bonifica del Fucino, devono intendersi finanziati, per il 1983, in sede di applicazione del terzo comma dell'[art. 21 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87](#). A tal fine l'ente regionale di sviluppo agricolo concede il contributo speciale di cui al predetto art. 25, per il medesimo anno 1983, mediante apposito atto deliberativo. Per gli anni successivi al 1983, la determinazione del contributo in questione ha luogo mediante le leggi di bilancio, tenendo conto della riduzione degli oneri di funzionamento ricadenti sul suddetto ente di sviluppo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 27, limitati al solo 1983, si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai titoli quarto e quinto della [legge regionale 3 giugno 1982, n. 31](#).

Art. 29

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
